NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 16

Comunicazione alle aziende degli emolumenti pensionabili

Entro sei mesi dalla data di ricezione dell'elenco di cui al precedente articolo 10, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica all'azienda interessata quali emolumenti siano computabili nella retribuzione pensionabile di cui al successivo articolo 17. L'azienda e' tenuta a dare notizia delle determinazioni dell'istituto al personale dipendente, entro un mese dalla data della relativa comunicazione, con le modalita' di cui al precedente articolo 10. Contro le determinazioni dell'Istituto in materia di elementi retributivi pensionabili e' ammesso ricorso al comitato di vigilanza del Fondo. Quanto ai termini in materia di ricorso e delle relative decisioni si applicano le norme dell'articolo 37 della legge 28 luglio 1961, n. 830. Il presente articolo si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Capo	IV — Le prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-ai-pubblici-servizi-di-1971/art-16-comunicazione-alle-aziende-degli-emolumenti-pensionabili

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it